

Fondazione Scuola dell'Infanzia "Don Domenico Giarolo"

Paritaria ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62
Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 28 febbraio 2001, prot. 488/5650

Via VIII Aprile, 40 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO
Telefono e Fax 0444.649.003

E-mail: infanzia.giarolo@gmail.com www.scuolagiarolo.it

Montebello, 14/09/2020

Gentili genitori,

in seguito ad un incontro con i responsabili dell'Ulss 8, condividiamo alcuni chiarimenti in merito al documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia". Potete trovare e visionare il documento nel sito dell'Istituto superiore della Sanità.

Queste le possibilità nel caso di assenze dovute a motivi di salute.

- 1) Per assenze da scuola dovute a motivi di salute non dovute al Covid-19, la riammissione può avvenire con autocertificazione della famiglia. Nel sito troverete il modulo aggiornato da scaricare. Se il/la bambino/a viene allontanato/a da scuola con febbre o sintomi sospetti, dovrà in ogni caso contattare, almeno telefonicamente, il/la pediatra.
- 2) Nel caso il/la pediatra attivi la procedura Covid-19 e il test risultasse positivo, per la riammissione a scuola servirà il certificato del medico che attesti l'avvenuta guarigione.
- 3) Nel caso il/la pediatra attivi la procedura Covid-19 e il test risultasse negativo dal documento sopra citato: "In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali."

La quarantena di una sezione sarà valutata dal Ddp (Dipartimento di prevenzione) solo in caso di positività al Covid di un componente della stessa, alunno/a o insegnante. (vedi dal documento sopra citato: 2.2.3 Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola)

"2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un caso
Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel caso si consulti il capitolo 2.2.3."

Queste delucidazioni ci lasciano ben sperare in un anno tutto sommato sereno, considerando che i protocolli scolastici sulla sicurezza adottati dalla nostra scuola, delineano un ambiente sicuro e controllato, per quello che l'emergenza chiaramente permette.

Ci impegneremo a tenervi costantemente informati su eventuali modifiche riguardanti indicazioni operative ministeriali e/o regionali.